



CITTA' DI OMEGNA

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

REGOLAMENTO PER L'AGEVOLAZIONE DELLE NUOVE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO

(Aggiornato alla Deliberazione di CC nr. 45 del 29/04/2010)

INDICE

Articolo 1 – Ambito di applicazione e scopo del Regolamento	1
Articolo 2 – Agevolazioni in materia di tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1
Articolo 3 – Cumulabilità.....	1
Articolo 4 – Soggetti beneficiari.....	1
Articolo 5 – Presentazione delle domande - Modalità di concessione delle agevolazioni	2
Articolo 6 - Attività di controllo	2
Articolo 7 – Richiamo di legge.....	3
Articolo 8 - Tutela dei dati personali	3
Articolo 9 – Pubblicità del Regolamento e degli atti	3
Articolo 10 – Entrata in vigore	3

Articolo 1 – Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, disciplina le agevolazioni in materia di tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (Tarsu), a favore delle nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo - come definiti dal presente Regolamento – ed è finalizzato a promuovere l'insediamento di attività d'impresa (artigianali e piccola media impresa, commerciali, turistiche e di servizi) e lavoro autonomo sul territorio comunale.
2. Le agevolazioni consistono nella riduzione delle superfici tassabili e nella riduzione dell'aliquota ovvero nell'esenzione dal pagamento della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni e si intendono applicabili ai soli immobili direttamente ed indirettamente utilizzati per lo svolgimento della nuova attività da parte dei soggetti aventi i requisiti di cui al successivo articolo 5.
3. Le agevolazioni di cui al precedente comma 2 hanno durata limitata, decorrente dal 01.01.2010 e fino al 31.12. 2010, e si applicano, per i primi due anni di attività di impresa o di lavoro autonomo, alle imprese che hanno avviato la loro attività (prima iscrizione alla C.C.I.A.A. o comunque dalla data di attribuzione della Partita I.V.A.) nel periodo 01.01.2010 – 31.12.2010
- 4 Le agevolazioni di cui al precedente comma 2(due) si applicheranno, comunque,esclusivamente per il periodo di vigenza della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani(Tarsu). In ipotesi di sopraggiunta disposizione di legge che faccia venir meno l'applicazione della Tarsu per l'anno 2011, le agevolazioni previste nei commi precedenti non potranno trovare attuazione per tale specifica annualità'.

Articolo 2 – Agevolazioni in materia di tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

1. Per i primi due anni di attività, decorrenti dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. o comunque dalla data di attribuzione della Partita I.V.A., sono esentati dalla tassa gli immobili occupati e direttamente ed interamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività da parte dei soggetti di cui al successivo articolo 5.
2. I soggetti che usufruiscono dell'agevolazione di cui al precedente comma 1 sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché di ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni richiesto dall'Ente anche in funzione del presente regolamento. Il mancato rispetto comporterà l'applicazione delle sanzioni vigenti.
3. L'agevolazione cessa di avere efficacia ed i contribuenti sono assoggettati a tassazione ordinaria a decorrere dal terzo anno di attività di impresa o di lavoro autonomo.

Articolo 3 – Cumulabilità

1. Le agevolazioni previste dal presente Regolamento non sono cumulabili con altri tipi di incentivi e/o agevolazioni previste da altri Enti o Istituti pubblici o privati.
2. Qualora l'Ufficio comunale competente dovesse accertare la violazione del comma 1 del presente articolo, il beneficiario dell'agevolazione si intenderà decaduto per l'annualità in corso.

Articolo 4 – Soggetti beneficiari

1. Potranno usufruire delle agevolazioni di cui al presente Regolamento:
 - a) i giovani - come meglio individuati nel successivo comma 2 del presente articolo - che inizieranno una nuova attività di impresa o di lavoro autonomo (artigianali e P.M.I.,commerciali, turistiche e di servizi) sul territorio comunale a far data dal 01.01.2010 e fino al 31.12.2010, come dovrà risultare dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. di o comunque dalla data di attribuzione della Partita I.V.A.;
 - b) i soggetti che possono documentare il pregresso stato di disoccupazione alla data del 31.12.2009, anche se in passato abbiano già esercitato l'attività sul territorio, e che per effetto dell'inizio dell'attività rinunciano agli eventuali benefici goduti in ragione dello stato di disoccupazione;

c) i giovani che stabiliranno la sede legale ed operativa della nuova attività di impresa o di lavoro autonomo nel Comune di Omegna, nel medesimo immobile per il quale viene richiesto di usufruire delle agevolazioni di cui al presente Regolamento e che deve essere direttamente ed interamente utilizzato per lo svolgimento della nuova attività.

2. La nuova attività imprenditoriale potrà essere esercitata in forma individuale o societaria e potrà usufruire delle agevolazioni/esenzioni stabilite dal presente regolamento a condizione che:

a) Nel caso di imprese individuali, il titolare sia persona di età non superiore ai 40 anni. Per persona di età non superiore ai 40 anni si intende chi non abbia compiuto il 41° anno di età alla data di iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A. o alla data di attribuzione della Partita I.V.A.

b) Nel caso di società, i 2/3 delle quote societarie (66,67%) siano detenute da persone fisiche di età non superiore ai 40 anni e, in ogni caso, il legale rappresentante della società sia persona di età non superiore ai 40 anni. Per persona di età non superiore ai 40 anni si intende chi non abbia compiuto il 41° anno di età alla data di iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A. o alla data di attribuzione della Partita I.V.A.

Nelle società di persone in cui tutti i soci siano legali rappresentanti, i 2/3 del capitale sociale dovrà essere rappresentato da neo imprenditori che non abbiano compiuto il 41° anno di età.

Nelle società in cui tutti i soci siano neoimprenditori, i 2/3 del capitale sociale dovrà essere rappresentato da neo imprenditori che non abbiano compiuto il 41° anno di età.

3) L'esenzione potrà competere alle imprese nate dalla donazione d'azienda da padre a figlio, a condizione che il figlio non abbia esercitato prima un'attività di impresa o di lavoro autonomo e che esista un atto di donazione d'azienda e un nuovo numero di iscrizione C.C.I.A.A.

Articolo 5 – Presentazione delle domande - Modalità di concessione delle agevolazioni

1. I soggetti che intendono avvalersi delle agevolazioni di cui al presente Regolamento devono presentare domanda-autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, al Comune di Omegna Ufficio Tributi entro il termine perentorio di gg.60 (sessanta) dall'avvenuta iscrizione alla C.C.I.A.A. e o in mancanza di detta iscrizione, per ragioni riconducibili all'attività esercitata, dal rilascio-attribuzione di partita IVA a cura dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, utilizzando l'apposito modulo di autocertificazione predisposto dal Comune e dallo stesso messo a disposizione presso gli Uffici comunali.

2. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 deve essere indicato nel modulo di domanda-autocertificazione e deve essere immediatamente rilevabile in base ad elementi obiettivi e/o da idonea documentazione.

3. Le denunce di occupazione degli immobili-locali e la richiesta della relativa agevolazione-esenzione devono essere inoltrate a mezzo servizio postale con raccomandata a.r. o inviate tramite fax – mail direttamente all'Ufficio Tributi del Comune di Omegna complete della documentazione richiesta. Nel caso di spedizione a mezzo posta fa fede la data di spedizione risultante dal timbro postale. Qualora il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.

4. Il termine indicato al precedente comma 1 è perentorio. Le domande pervenute tardivamente saranno considerate nulle.

5. Non si fa luogo in alcun caso alla restituzione di somme eventualmente versate a titolo di T.A.R.S.U. da parte di contribuenti in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento.

6. Il beneficiario è obbligato, comunque, a denunciare entro il 20 gennaio dell'anno successivo il venir meno delle condizioni relative all'applicazione del beneficio/agevolazione; in difetto si provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione/esenzione tariffaria e saranno applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del d.lgs 15.11.1993 n. 507

Articolo 6 - Attività di controllo

1. L'Ufficio Tributi del Comune di Omegna provvederà al controllo delle domande-autocertificazioni di cui al precedente articolo 5 entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione da parte dei contribuenti.

2. I contribuenti dovranno risultare in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente Regolamento e dovranno depositare, a semplice richiesta, la documentazione necessaria ed ulteriore per la verifica dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni/esenzioni.

3. Nel caso di mancanza anche di uno solo di detti requisiti ovvero nel caso in cui venga meno anche uno solo di essi entro i tre mesi dalla richiesta delle agevolazioni, l'Ufficio provvederà al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzione, interessi, nei modi di legge.

Articolo 7 – Richiamo di legge

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e i regolamenti comunali vigenti.

Articolo 8 - Tutela dei dati personali

1. Il Comune di Omegna garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della Legge 31.12.1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 9 – Pubblicità del Regolamento e degli atti

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7.8.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 10 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore e presta i suoi effetti in deroga all'art.3 comma 1 Legge n.212/2000 dal 1° gennaio 2010 ed in conformità a quanto disposto dal D.M.Interno del 17 dicembre 2009 ed in osservanza della disposizione contenuta nell'art.53 comma 16 legge 23 dicembre 2000 e n°388 ed integrata dall'art.27 comma 8 della legge 28 dicembre 2001 n°448 e s.m.i.